ART. VI.4 - ZONA A2 – INSEDIAMENTI DI VALORE STORICO TESTIMONIALE, ISOLATI O INGLOBATI NELLA RECENTE STRUTTURA URBANA

(c1) Comprende gli agglomerati storici minori, i borghi rurali, i complessi edilizi e gli immobili di valore storico testimoniale immediatamente esterni ai Centri Storici e inglobati nel tessuto urbano recente da assoggettare a conservazione tipologica ambientale,. Essi sono indicati nelle planimetrie di P.R.G. con apposita delimitazione.

(c2) Ogni intervento nell'ambito delle sottozone A2 è subordinato alla presentazione di analisi storico-critiche e da analisi della consistenza degli edifici, degli spazi aperti, dei giardini e del patrimonio arboreo. In ogni caso per gli interventi ricompresi in tali zone si applica quanto previsto nell'art. II.5 e II.6.

(c3) Sono consentiti interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione e di restauro conservativo. Altri interventi possono essere consentiti dal Consiglio Comunale sulla base di adeguata documentazione per i soli fabbricati non direttamente facenti parte dei complessi monumentali, compresi nel perimetro di sottozona.

(c4) Le aree ricadenti all'interno del perimetro sono soggette a tutela dello stato di fatto, con particolare riferimento alle sistemazioni a verde ed alle alberature.

(c5) Sono ammesse le destinazioni d'uso di cui al precedente art.VI.2, purché compatibili con i caratteri architettonici, funzionali e distributivi dell'edificio e/o del complesso.

(c6) Le eventuali diverse indicazioni di zona omogenea contenute all'interno dei perimetri di sottozona A2 sono vincolanti solo ai fini delle destinazioni d'uso ammesse e non comportano l'applicazione degli indici edificatori.

(c7) Per favorire il riuso degli edifici ricadenti in questa sottozona , vengono dettate le seguenti prescrizioni integrative, che prevalgono anche sulle norme del Regolamento Edilizio vigente:

a) non è consentita la pavimentazione di aree destinate ad orto o giardino, salvo le operazioni previste per la creazione di spazi pedonali nell'ambito di programmi pubblici o di iniziativa congiunta, pubblico/privata;

b) non è consentita l'asfaltatura di pavimentazioni esistenti in ciottoli, pietra o cotto;

c) è prescritta la conservazione delle alberature esistenti, nonchè la conservazione delle aree cortilizie graficamente individuate nelle tavole del P.R.G..;

d) sono vietate tutte le nuove aperture per negozi e passi carrai nelle murature perimetrali prospicienti suolo pubblico, che possano pregiudicare la sicurezza del traffico e le caratteristiche dei prospetti;

e) sono vietate le insegne luminose con luce diretta e le insegne a bandiera, le dimensioni massime delle insegne ammissibili saranno di cm 100 x 50 e dovranno essere poste a ridosso del muro;

f) negli edifici classificati come parte del tessuto antico, sono considerati abitabili e/o agibili tutti i locali aventi altezza esistente media non inferiore a m 2,50 o se inferiore adeguabile a tale minimo, purchè dotati di riscontro d'aria o di impianto di aspirazione. I servizi igienici di qualsiasi dimensione e le cucine di dimensioni inferiori a mq 6,00 potranno essere illuminati artificialmente se dotati di ventilazione forzata;